

TABELLA B) ATTESE DELL'ISTITUTO IN MATERIA DI PROPORZIONALITÀ, SECONDO QUANTO EVIDENZIATO NEGLI SPECIFICI RIQUADRI SOTTOSTANTI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO REGOLAMENTARE INTERESSATE.

Documento di consultazione n. 2/2017

REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Commenti in merito ai riquadri sulla proporzionalità" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	A.N.D.I.A - Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici
Commentatore	Il Gruppo di Lavoro <i>Insurance</i> dell' <i>American Chamber of Commerce in Italy</i> , in breve <i>AmCham</i> , su coordinamento dell'Avv. Lantelme e del Dott. Malfatti. <i>Le posizioni espresse in questo documento rappresentano la sintesi dell'analisi del Gruppo di</i>

	<i>Lavoro, senza essere riconducibili ad un singolo membro.</i>		
Commentatore	D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale		
Commentatore	Cargeas Assicurazioni S.p.A.		
Commentatore	ANIA		
Commentatore	AICOM		
Commentatore	UNIPOL GRUPPO S.P.A.		
	N.	Contenuto	Risoluzione IVASS
Osservazioni generali	1	<p>AICOM - La normative in consultazione intende fornire un quadro completo e organico delle disposizioni in materia di governo societario dell'impresa e del gruppo assicurativo, recependo altresì le linee EIOPA in materia emanate ai sensi di "Solvency II".</p> <p>Con l'approvazione delle nuove disposizioni verrebbero pertanto a cadere le regole attualmente vigenti e, in particolare, i Reg.ti 20/2008 (controlli interni e esternalizzazioni) e 39/2011 (politiche remunerative), segnalando che al riguardo il documento fa riferimento ad un approccio volutamente "conservativo".</p> <p>Le principali considerazioni riguardano in particolare la Funzione di conformità e più in generale i principi generali riferibili alle funzioni fondamentali di controllo (nelle assicurazioni 4 compresa la F. Attuariale) e ai rispettivi responsabili.</p>	Il commento non richiede alcuna risoluzione IVASS
	2	<p>ANIA - Nel presente commento si riportano le riflessioni relative alla Governance emerse nell'ambito del Tavolo di lavoro istituito da ANIA per l'attuazione di Solvency 2 in Italia secondo un principio di proporzionalità. Il Tavolo si è proposto di sviluppare una riflessione associativa per la definizione di criteri generali per l'applicazione della normativa secondo un principio di proporzionalità, anche</p>	Il commento non richiede alcuna risoluzione IVASS

mediante la definizione di una proposta di regole applicative.

Tale principio non risulta innovativo per il sistema finanziario ed è stato richiamato anche nell'applicazione di normative di altri settori, tra cui quello bancario. Nell'elaborazione delle proposte sotto riportate sono state considerate quindi le indicazioni che emergono dalla normativa di Banca d'Italia (i.e. Disposizioni di Vigilanza per le Banche, cd. Circolare 285/2013) con particolare riferimento a processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. SREP), ICAAP, governo societario (es. prassi di remunerazione, funzioni di controllo). Nel corso della valutazione in merito all'applicazione del principio, Banca d'Italia richiede alle banche di considerare:

- tipologia di attività svolta (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità operativa/organizzativa);
- struttura proprietaria dell'intermediario (il controllo totalitario da parte di un intermediario estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza potrebbero, invece, richiedere l'adozione di assetti di governance complessi dal punto di vista operativo/organizzativo);
- appartenenza ad un gruppo bancario (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità operativa/organizzativa)
- appartenenza ad un network operativo (l'utilizzo di servizi e infrastrutture offerti da organismi di categoria potrebbe configurare

	<p>condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa).</p> <p>Si considera un riferimento utile anche la considerazione delle modalità di supervisione risk-based adottate dall'Autorità di Vigilanza irlandese, Central Bank of Ireland. L'Autorità irlandese gradua le attività di supervisione sugli intermediari in funzione della classe di appartenenza e del relativo rischio associato. Tale classificazione considera l'impatto potenziale dell'istituzione sulla stabilità finanziaria del sistema e sui consumatori.</p> <p>Nella tabella sotto si riportano, per i singoli ambiti individuati da IVASS, le specifiche soluzioni applicabili agli intermediari cui è possibile applicare il principio di proporzionalità. Si rimanda alla tabella C per i criteri e la metodologia che conducono all'identificazione del grado di applicazione (applicazione piena / applicazione parziale) della soluzione.</p>	
	<p>3 ANDIA - Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ritiene necessario contribuire alla consultazione in un'ottica di applicazione del principio di proporzionalità anche riguardo alle politiche di remunerazione. ANDIA ritiene di poter indicare nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) lo strumento per poter individuare i parametri, anche di carattere quantitativo, per l'applicazione operativa del principio citato in particolare con riferimento alla determinazione delle responsabilità del dipendente, ai fringe benefits incluse le coperture sanitarie e previdenziali e, soprattutto, alle indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p>	<p>Si rinvia a quanto precisato con riferimento al commento n. 4 della Tabella A.</p>

4	<p>Cargeas Assicurazioni S.p.A. - La determinazione dei parametri quantitativi che definiscono la possibilità di applicare o meno i criteri di proporzionalità consentirebbe alle imprese di individuare, senza elementi di ambiguità, la tipologia di proporzionalità applicabile: nessuna, parziale o totale.</p> <p>Le semplificazioni di governance proposte paiono essere corrispondenti alle esigenze di imprese con portafogli estremamente contenuti, che esercitano l'attività in un numero limitato di rami ed attraverso una singola tipologia di intermediari o con canale diretto. Tali imprese sono assoggettate per definizione ad un numero di rischi circoscrivibile e più agevolmente monitorabile.</p> <p>Le imprese che sono esposte a rischi di sottoscrizione derivanti dai molteplici rami esercitati e che distribuiscono i prodotti con modalità eterogenee hanno l'esigenza di mantenere una robusta struttura di governance ai fini di prevenire o attutire il più possibile gli eventi di rischio che ne potrebbero metterne a repentaglio la solidità.</p> <p>Costituiscono un'eccezione a ciò le imprese di medie dimensioni che sono incluse in un Gruppo Assicurativo. Tale collocazione consentirebbe di attuare soluzioni di accentramenti di presidi di rischi o esternalizzazioni che soddisfano le esigenze di snellezza di processi e risorse.</p> <p>Si ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno prevedere la possibilità di applicare parzialmente i criteri di proporzionalità, in coerenza con le specificità dell'impresa.</p>	<p>Per quanto riguarda i parametri quantitativi, i possibili assetti di governo societario e le possibili soluzioni organizzative derivanti dall'appartenenza ad un gruppo iscritto all'Albo, si rinvia a quanto precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
----------	--	--

Commenti in merito ai riquadri sulla proporzionalità	N.	Commentatore	Contenuto	Risoluzione IVASS
Art. 6 (Costituzione del comitato per il controllo interno e i rischi)	5	Cargeas Assicurazioni S.p.A.	<p>La costituzione del comitato di controllo interno e rischi con il numero di componenti adeguato al profilo di rischio dell'impresa ed un processo informativo efficiente, consente all'organo amministrativo di effettuare le scelte strategiche più consapevoli e porre in essere con maggiore tempestività le azioni a mitigazione degli elementi di criticità.</p> <p>Tuttavia andrebbe meglio definito il concetto di "indipendenza" per i consiglieri dell'organo amministrativo in imprese non quotate e non dotate di specifici codici di autodisciplina.</p> <p>Si ritiene, da ultimo, che risponda a criteri di proporzionalità la possibilità di autodeterminare il numero e l'estrazione professionale dei componenti del comitato, nonché le modalità operative e le tempistiche degli incontri di tale comitato.</p>	<p>In merito al concetto di indipendenza, si rinvia a quanto precisato con riferimento al commento n. 5 della Tabella A (par. A.1).</p> <p>Si ritiene che l'autodeterminazione possa ben riguardare tutti gli aspetti indicati nel commento, ivi incluso il numero di amministratori indipendenti, pur nel rispetto della loro presenza maggioritaria richiesta dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento e delle finalità tecniche cui assolve la costituzione del presidio del comitato per il controllo interno e i rischi nei confronti dell'organo amministrativo.</p>
	6	ANIA	<p>Nell'ambito dell'applicazione del principio di proporzionalità, si chiede all'Autorità di Vigilanza di considerare l'appartenenza della società ad un Gruppo quale elemento di valutazione, che consenta cioè l'attribuzione di un profilo di minore rischiosità della società individuale con conseguente possibilità di adozione di un sistema di <i>governance</i> meno rafforzato.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>I rapporti tra presidi di gruppo ed individuali nonché l'articolazione della struttura societaria ed organizzativa all'interno di un gruppo sono necessariamente frutto di un delicato equilibrio tra economie di scala e sinergie da un lato e la responsabilità della</p>

		<p>Inoltre, sempre con riferimento all'applicazione del principio di proporzionalità, si chiede se sia necessaria anche solo la presenza di uno solo dei parametri/variabili suggeriti dall'Autorità di Vigilanza nel paragrafo 3 della Relazione di Presentazione (quale ad es. l'adozione di un modello interno) per considerare l'impresa come caratterizzata da un più accentuato profilo di rischiosità e conseguentemente tenuta ad istituire il Comitato per il controllo interno e i rischi e gli altri Comitati previsti dal Regolamento.</p> <p>Si chiede ancora che l'esercizio congiunto dei rami vita e danni, indicato nella Relazione al documento di consultazione quale parametro di rischiosità, possa essere considerato rilevante solo al superamento di una determinata soglia di significatività.</p>	<p>singola impresa nella definizione dell'assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio dall'altro (art. 215-<i>bis</i> del Codice). La più idonea configurazione dell'assetto di gruppo potrà pertanto essere individuata mediante i previsti meccanismi di affinamento di tali presidi nell'ambito del dialogo di confronto e di approfondimento con IVASS. Per le possibili soluzioni organizzative derivanti dall'appartenenza ad un gruppo iscritto all'Albo, si rinvia a quanto precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p> <p>Proposta non accolta. L'esercizio congiunto dei rami vita e danni richiede assetti di <i>governance</i> più complessi, in considerazione della limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni di cui all'art. 11, comma 2, del Codice finalizzata ad evitare che i risultati instabili della gestione danni si ripercuotano sulla gestione vita. È a ciò collegata la previsione, per le imprese multiramo, dell'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta e scritture contabili separate (cfr. art. 348 del Codice e Reg n. 17/2008).</p>
--	--	---	--

			<p>Per i Gruppi che hanno costituito il Comitato per il Controllo e i Rischi di Gruppo si propone di prevedere un unico Comitato a livello di Gruppo evitando di creare comitati per le singole entità del gruppo al fine di evitare duplicazioni.</p> <p>Alla luce della previsione per cui le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità debbono costituire sia il Comitato Remunerazione sia il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi, si chiede cortesemente la possibilità di adottare soluzioni miste, ad esempio costituendo solo uno dei Comitati sopra richiamati, ad esempio in ragione del profilo di rischiosità assunto dalle Imprese e delle relative specificità.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si rinvia a quanto precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p> <p>Proposta non accolta. Si richiamano al riguardo i compiti specifici e non coincidenti dei due Comitati in argomento, così come specificati rispettivamente agli articoli 6, comma 2 e 43, commi 2 e 3 del Regolamento. Si rinvia comunque a quanto precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
<p>Art. 17 (Costituzione del comitato per il controllo interno e i rischi: non riconoscimento della facoltà di avvalersi di un membro dell'organo</p>	7	<p>Cargeas Assicurazioni S.p.A.</p>	<p>Necessitano chiarimenti rispetto ai requisiti del membro dell'organo amministrativo che sostituisce il comitato di controllo interno e rischi in applicazione del principio di proporzionalità. Nello specifico si chiede se il "privo di deleghe" possa essere interpretato che debba essere non esecutivo.</p>	<p>Si ritiene che il membro dell'organo amministrativo "privo di deleghe" incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi possa essere inteso come "non esecutivo", ossia privo di funzioni direttive/incarichi implicanti deleghe operative nella società e non investito di responsabilità manageriali.</p>

<p>amministrativo per il monitoraggio delle attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi)</p>	8	ANIA	<p>Nel caso di imprese di maggiori dimensioni e/o complessità inserite all'interno di un gruppo, si propone la costituzione di un comitato per il controllo interno e i rischi a livello di gruppo presso la capogruppo.</p> <p>Qualora l'USCI sia un'impresa assicurativa, il comitato dovrebbe poter essere lo stesso che svolge anche le funzioni a livello individuale. Se tale impostazione fosse accolta, si propone di consentire la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17 comma 3.</p> <p>Rispetto al membro dell'organo amministrativo incaricato di monitorare le attività qualora non sia costituito il comitato per il controllo interno e i rischi, si richiede di chiarire se tale membro debba essere non esecutivo .</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si rinvia a quanto precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p> <p>Si conferma che qualora l'USCI sia un'impresa assicurativa, il comitato istituito presso di essa potrà svolgere anche le funzioni a livello individuale. Si rinvia a quanto precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p> <p>Si rinvia a quanto specificato al commento 7.</p>
<p>Art. 27 (Struttura delle funzioni fondamentali)</p>	9	ACORÀ	<p>Proposta Si propone la modifica al testo del riquadro, come di seguito indicato: <i>"[...] 1) costituiscano le funzioni fondamentali in forma di specifica unità organizzativa autonoma e indipendente;</i> <i>2) ciascuna unità organizzativa assolva, secondo le specializzazioni richieste, ad una delle quattro funzioni distintamente assegnate;</i> <i>3) l'eventuale accorpamento delle unità organizzative abbia natura contingente e</i></p>	<p>Proposta non accolta. Il principio dell'autonomia e dell'indipendenza delle funzioni fondamentali è già previsto e disciplinato dal testo regolamentare, con particolare riguardo alle funzioni operative. La disciplina attuativa regolamentare assicura in ogni caso la capacità del titolare della funzione fondamentale di riferire direttamente all'organo amministrativo (artt. 27 e seguenti del Regolamento). Il</p>

			<p>transitoria, motivato da esigenze organizzative specifiche e, in ogni caso, soggetto a valutazione da parte dell'IVASS;</p> <p>4) sia, comunque, garantita la separatezza delle funzioni fondamentali dalle funzioni operative e delle funzioni fondamentali tra loro, al fine di assicurare l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio di queste ultime.</p>	<p>rapporto tra funzioni fondamentali è comunque precisato nella Lettera IVASS al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
10		<p>Cargeas Assicurazioni S.p.A.</p>	<p>La specificità delle tematiche trattate da ciascuna funzione fondamentale rende, in linea generale, difficoltoso il reperimento di singole risorse che possano avere competenze approfondite su ciascuna categoria di rischio. Ciò vale anche per i responsabili di ciascuna funzione.</p> <p>Ciascuna impresa individua le risorse che numericamente e per competenza possono garantire il presidio dei rischi e controlli aziendali. Lo spirito della cultura del controllo interno deve, peraltro, permeare l'intera organizzazione aziendale. In questo senso, compatibilmente con le esigenze di funzionamento operativo dell'azienda, risulta corretto, ed anzi auspicabile, il ricorso a risorse di altre unità organizzative da parte delle funzioni fondamentali per specifiche esigenze di verifiche su aspetti particolarmente specialistici. Peraltro, l'esigenza di salvaguardare l'operatività quotidiana dell'impresa non può mettere a repentaglio la gestione dei rischi, ed il ricorso a funzioni di altre aree pone criticità – a risorse</p>	<p>La nuova formulazione della lettera a) estende anche alla funzione attuariale la possibilità di ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali - già riconosciuta dal Regolamento n. 20/2008 per le funzioni di <i>compliance</i> e <i>risk management</i> - in ragione del principio di proporzionalità. In tali casi, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interesse. L'individuazione di detti presidi rientra nell'autonomia organizzativa dell'impresa.</p>

		<p>finite – nel bilanciamento di entrambe le attività. Da ultimo, l'esigenza di preservare l'indipendenza e l'obiettività di giudizio delle funzioni rende necessario che, quale sia la loro composizione, debbano essere messe in grado di svolgere i loro compiti in totale indipendenza.</p> <p>Si richiede, quindi, all'Istituto quali possano essere le modalità di segregazione dei processi, affinché il loro rispetto e la cogestione delle predette esigenze renda attuabile questa soluzione.</p>	
11	ANIA	<p>— Per le istituzioni cui è possibile applicare pienamente il principio di proporzionalità: attribuzione delle funzioni fondamentali (solo funzioni di controllo: funzioni di gestione dei rischi, di conformità alle norme, attuariale ed internal audit) ad un'unica unità organizzativa. Si noti che la funzione di internal audit può assumere altre funzioni fondamentali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 271, comma 2c degli Atti delegati. Sono adottate adeguate misure per garantire l'assenza di conflitti di interesse.</p> <p>— Per le istituzioni cui è possibile applicare parzialmente il principio di proporzionalità: accorpamento delle funzioni di controllo di secondo livello in un'unica unità organizzativa. Sono adottate adeguate misure per garantire l'assenza di conflitti di interesse.</p>	<p>L'accorpamento di più funzioni fondamentali è consentito, purchè sia garantito il rispetto delle previsioni regolamentari (in tema di indipendenza, autonomia, obiettività di giudizio e delle specifiche competenze professionali richieste per ogni funzione fondamentale) e delle indicazioni contenute nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>

			<p>Inoltre, si suggerisce un riesame complessivo dell'articolo per consentire ad ogni impresa di adottare la soluzione organizzativa migliore sulla base delle sue specifiche caratteristiche, fermo restando il rispetto dei principi della normativa. In rispetto della normativa vigente, attualmente, i modelli organizzativi della funzione di Compliance adottati dalle imprese sono, fondamentalmente, di due tipi: accentrato o decentrato. Nel primo è prevista la costituzione di una specifica unità organizzativa, avente una struttura totalmente autonoma. Nel modello decentrato, invece, le attività di valutazione di conformità normativa, risultano venire svolte da personale inserito in diverse strutture operative tramite l'adozione dei necessari presidi organizzativi in termini di segregazione/indipendenza. Si ritiene di fondamentale importanza, in coerenza con considerandum (31) della Direttiva 2009/138/CE (i.e. per «funzione» si intende la capacità amministrativa di svolgere determinati compiti di governance), lasciare pertanto a ciascuna impresa la piena libertà di scelta del modello organizzativo più idoneo della funzione Compliance.</p>	<p>Si ritiene che quanto richiesto - in termini di autonoma determinazione da parte dell'impresa del più idoneo modello organizzativo per la <i>compliance</i>, come anche per le altre funzioni fondamentali - sia già previsto dal presente Regolamento, compatibilmente con le aspettative in tema di proporzionalità come declinate nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione di tale principio in materia di governo societario.</p>
	<p>11-bis</p>	<p>Ordine degli attuari</p>	<p>Il concetto di indipendenza delle funzioni fondamentali da quelle di business appare fuori discussione per il ruolo attribuito alle funzioni stesse. Con specifico riferimento alle funzioni Attuariale e di gestione dei rischi, si ritiene indispensabile,</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. Con riguardo ai profili di indipendenza e separazione tra funzioni fondamentali si ritiene che il testo regolamentare, le attese dell'IVASS contenute nella lettera al</p>

		<p>così come indicato nel documento di contributi e proposte Tabella A dell'Ordine degli Attuari, mantenere, quale che sia la collocazione organizzativa, la possibilità che esse forniscano un riporto diretto al CdA. Il motivo è il seguente:</p> <p>1) è necessario poter veicolare verso il Cda due visioni in relazione ai rischi, coerenti ma separate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una con un adeguato dettaglio in relazione ai rischi tecnici che consenta di prendere decisioni consapevoli, sugli aspetti core dell'attività assicurativa (sottoscrizione, riservazione e tecniche di mitigazione dei rischi tramite riassicurazione). Tale approccio non può che essere veicolato dal responsabile della Funzione Attuariale che ha contezza di rischi e redditività anche a livello di singolo Homogeneous Risk Group; - una di ampio respiro e di visione integrata di tutti i rischi a cui è soggetta l'Impresa, sia in ottica attuale che prospettica. Tale approccio non può che essere veicolato dal responsabile della funzione di gestione dei rischi che ha contezza dell'intero profilo di rischio dell'Impresa ed è ragionevolmente owner della valutazione ORSA. <p>2) appare opportuno fare emergere in modo diretto, e senza filtri o confitti di interesse, la sussistenza di obiettive criticità organizzative, di processo, di dati e tecnologiche relative ai nuovi adempimenti introdotti dalla Direttiva SII.</p> <p>Consentire il riporto indiretto e subordinato di</p>	<p>mercato e i chiarimenti ulteriormente resi negli esiti della pubblica consultazione assicurino già i presidi e l'articolazione in argomento.</p> <p>Per i profili attinenti alla declinazione del principio di proporzionalità si veda più nel dettaglio la lettera al mercato.</p> <p>Cfr. anche commenti 9, 10 e 11.</p>
--	--	---	---

		<p>una delle due funzioni non si ritiene ammissibile anche perché comporterebbe lo svolgere l'uno o l'altro adempimento in modo parziale od inappropriato.</p> <p>Come ribadito anche nel documento di cui alla tabella A si ritiene opportuna la separazione, e necessaria la non subordinazione, apicale delle funzioni fondamentali (Es. i ruoli di RM e AF holders è opportuno siano in capo a figure separate, con pari dignità e possibilità di riporto indipendente) per i motivi già elencati in precedenza.</p> <p>In una logica di proporzionalità (impresa non complessa e/o di dimensione ridotta) appare percorribile un accorpamento fra unità organizzativa delle due funzioni fondamentali ma anche, eventualmente tra unità organizzative di una funzione fondamentale e unità di business (Es. nel caso della funzione attuariale, lo staff a supporto del responsabile FA può essere mutuato almeno in parte dallo staff dell'attuariato bilancio, avendo cura di mantenere separatezza fra le risorse che calcolano da quelle che controllano e validano, e mettendo a fattor comune le attività di controllo delle basi di dati e di riconciliazione dei risultati).</p>	
12	AICOM	<p>L'attesa espressa da Ivass è ritenuta da questa associazione del tutto corretta e coerente con un efficiente ed efficace Sistema dei controlli che deve poter contare su unità specifiche distinte per specializzazione, separate da quelle operative.</p>	<p>L'osservazione non richiede alcuna risoluzione IVASS.</p>

		<p>La posizione dell’Autorità, precisata al paragrafo 3 delle premesse è condivisibile e va in particolare confermata per le Funzioni di verifica della conformità e di gestione dei rischi (di seguito funzione di Conformità e Risk) in quanto gestiscono rischi diversi, specialistici e che necessitano di diverse conoscenze, abilità e competenze.</p> <p>In particolare appare poco significativo disquisire sul “risk appetite” per quanto attiene la conformità, posto che la funzione è chiamata a garantire il valore della reputazione con obiettivi di rischio sovente azzerati, come accade in presenza di rischi penali (es.:D.lgs. 231/2001, rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ecc.).</p> <p>Il punto è estremamente rilevante per tali funzioni in quanto riguarda l’ulteriore tema della previsione di formule accentrate quale ad esempio il ricorso ad un Chief Risk Officer al quale ricondurre le Funzioni di controllo ed in particolare la Funzione Compliance (e AML) e la Funzione Risk.</p> <p>Il tema è stato già oggetto di confronto in occasione della consultazione alla regolamentazione di Banca d’Italia risalente al 2012-2013 ed è stato allora risolto con la previsione di funzioni di Conformità e di Risk formalmente e sostanzialmente tra loro distinte.</p> <p>La posizione è a parere di questa associazione corretta in quanto, diversamente, porre la Funzione di Conformità in dipendenza, ancorché</p>	
--	--	---	--

			<p>solo gerarchica, dal CRO può portare nei fatti alla concreta compressione non solo delle modalità di gestione dei rischi di non conformità e di reputazione ma anche della loro rappresentazione all'interno di flussi complessivi di rappresentazione di rischio, potendo generare conflitti d'interessi tra le esigenze della funzione stessa e quelle individuate dal responsabile della struttura.</p> <p>Criticità peraltro configurabili anche in realtà medio piccole le quali, operando in ambiti operative sofisticati e/o a contenuto specialistico di settore, gestiscono rischi diversificati.</p> <p>Quanto sopra porta altresì ad evitare formule accentrate di gestione dei rischi riconducibili al CRO e anche soluzioni alternative quali, ad esempio, la previsione di una dipendenza funzionale da terze strutture o formule ad esempio di coordinamento delle Funzioni di Conformità e Risk (anche se formalmente tra loro separate) da parte di altre strutture.</p> <p>Tutte soluzioni che nei fatti creano un ulteriore livello tra le funzioni di controllo di cui sopra e l'organo amministrativo, con il rischio, già in altre occasioni evidenziato, che il confronto tra tale organo e le funzioni di controllo risulti in vario modo filtrato dal terzo soggetto.</p>	
Art. 28 (Titolarità delle funzioni fondamentali)	13	Cargeas Assicurazioni S.p.A.	Si veda il commento relativo all'art. 27.	Cfr. commento n. 10

	14	ANIA	Vedere commento art. 27 (Struttura delle funzioni fondamentali)	Cfr. commento n. 11
	15	AICOM	<p>Le considerazioni espresse in ordine all'art. 27 , valgono anche per i titolari delle funzioni. Così come le funzioni sono separate, i rispettivi responsabili riferiscono per le rispettive funzioni all'organo amministrativo partecipando alle sue riunioni (il tutto nel rispetto della lettera dell'art. 37 e dell'art. 38); un ulteriore livello, anche in soluzioni intermedie che prevedano ad esempio un coordinamento, si interporrebbe nel confronto.</p> <p>Al riguardo potrebbe essere opportuno ricorrere ad una soluzione lineare e semplice che definisca un riporto funzionale e gerarchico del Responsabile delle diverse Funzioni di controllo dall'Organo Amministrativo o a sue dirette emanazioni.</p>	L'osservazione non richiede alcuna modifica del testo regolamentare. La capacità delle funzioni fondamentali di riferire direttamente all'organo amministrativo è, infatti, prevista dall'articolo 27, comma 1, lett. d) del Regolamento.
	15-bis	Ordine degli attuari	La possibilità concessa di individuare all'interno del board un membro, senza deleghe operative e che disponga dei necessari requisiti di f&p e di competenza specifica, che possa fungere da responsabile della funzione fondamentale, appare percorribile in una logica di proporzionalità, ed in presenza di un presidio operativo sottostante adeguato, da realizzarsi con risorse interne mutate dalle funzioni operative o, preferibilmente, mediante esternalizzazione di alcuni adempimenti di valutazione e controllo più impattanti e vicini	<p>L'osservazione non richiede alcuna modifica del testo regolamentare. Per i profili relativi all'esternalizzazione e con riguardo alla possibilità di assegnazione della titolarità ad un membro del consiglio di amministrazione si rinvia al testo regolamentare, alla lettera al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità e ai chiarimenti resi negli esiti di cui alla Tabella A per gli aspetti in argomento.</p> <p>Cfr. anche commenti 13, 14 e 15.</p>

			<p>all'operatività al fine di garantire una visione terza delle problematiche.</p> <p>In questo contesto appare anche possibile, quindi, la casistica del titolare da intendersi interno alla Impresa e/o al Gruppo in quanto membro del consiglio di amministrazione, che utilizzi un staff ("coloro che svolgono la/e funzione/i") anche di collaboratori presso un fornitore, senza che dunque si rientri nella casistica di "esternalizzazione della funzione fondamentale". In tale situazione, e in linea generale nella casistica di esternalizzazione parziale delle attività di una funzione fondamentale, si chiede a Codesto Spettabile Istituto di chiarire, all'interno del regolamento, la procedura da seguire.</p>	
Art. 30 (Relazione dell'attività da parte del titolare della funzione fondamentale all'organo amministrativo)	15-ter	Ordine degli attuari	<p>Non ci sono particolari osservazioni sul punto; preme solo evidenziare come, per evitare ingiustificati aggravii operativi, per le imprese di maggiore dimensione/complessità, in assenza di eventi trigger, la relazione al semestre si ritiene opportuno possa avere un carattere più "snello" rappresentando esclusivamente un aggiornamento sulle eventuali variazioni rispetto alla precedente relazione annuale, evidenziando lo stato di avanzamento dei lavori, l'evoluzione delle raccomandazioni effettuate in sede annuale nonché l'evidenza di eventuali ulteriori raccomandazioni nel frattempo intervenute.</p>	<p>Per quanto riguarda la cadenza della relazione si rinvia a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento che indica per tale relazione la frequenza almeno annuale.</p>
Art. 33 (Obiettivi della funzione di verifica)	16	AICOM	<p>Il comma 2 dell'articolo 33 prevede l'attribuzione alla Funzione di Conformità del compito di</p>	<p>Si rinvia a quanto precisato nei commenti n. 160 e 161 della Tabella A.</p>

<p>della conformità)</p>		<p>identificare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Tale compito risulta essere assegnato dal Regolamento 41/2012, articolo 11, comma 1 e comma 2, lett. a) alla Funzione Antiriciclaggio la quale “verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di legge, regolamentari e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” e “identifica le norme applicabili in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne.”</p> <p>Questa impostazione può generare incertezze in tutti i casi in cui la Funzione Antiriciclaggio non sia allocata all’interno della Funzione di Conformità. Si richiede pertanto un chiarimento circa un eventuale coordinamento e divisione dei ruoli fra le Funzioni.</p> <p>Nello specifico si chiede conferma su quale sia la corretta interpretazione dell’articolo in argomento nella declinazione dei compiti fra le funzioni al fine di mantenere un buon grado di efficienza. In particolare si formulano tre ipotesi tra loro alternative:</p> <p>1. la verifica della conformità alla normativa è svolta in primis dalla Funzione Antiriciclaggio secondo regole e metodologie condivise con la Funzione di Conformità. Quest’ultima riceve le analisi della Funzione Antiriciclaggio e le integra</p>	
---------------------------------	--	---	--

			<p>nel Compliance Assessment funzionale alla redazione del piano di conformità, oppure,</p> <p>2. la Funzione Antiriciclaggio si sposta sempre più verso una logica di lavoro tipica del risk manager valutando l'esposizione all'effettivo rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo senza più includere in tale ambito anche la stima del rischio di non conformità alla normativa di riferimento (compito che sarebbe assolto dalla sola funzione di Conformità),</p> <p>infine,</p> <p>3. le Funzioni, Conformità e Antiriciclaggio, conducono l'analisi sulla conformità normativa ciascuno con le proprie metodologie e si confrontano periodicamente sugli esiti di tale attività.</p>	
<p>Art. 35 (Ricorso alla facoltà in forza della quale è consentito a coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali)</p>	17	<p>Cargeas Assicurazioni S.p.A.</p>	<p>Si ritiene che la possibilità, fermi restando tutti gli elementi di salvaguardia dati dalla valutazione dell'Istituto di Vigilanza, possa essere appannaggio esclusivo di imprese di piccole dimensioni e con profilo di rischio di grado molto basso.</p> <p>La contemporaneità dei compiti specifici della Revisione Interna con quelli delle altre Funzioni Fondamentali, in strutture anche solo di media complessità porta con sé una possibile distrazione dalla serenità di giudizio ed obiettività che sono richieste ad una Funzione con la missione della Revisione Interna, con possibili problematiche di conflitti di interesse, stante il compito della Revisione Interna di</p>	<p>L'osservazione non richiede alcuna modifica del testo regolamentare.</p> <p>È infatti responsabilità dell'impresa adottare l'assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di rischio. Nell'ambito di tale autonomia organizzativa è quindi possibile anche un'applicazione proporzionale dei presidi, adeguatamente motivata e concordata con l'Istituto. In ordine alla possibilità per coloro che svolgono la funzione di revisione interna di svolgere ulteriori funzioni fondamentali, si rinvia a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del</p>

			<p>effettuare attività di supervisione sull'intero sistema di controllo interno.</p> <p>Per questo motivo si ripropone la richiesta delle osservazioni generali circa la possibilità di un'applicazione parziale del criterio di proporzionalità.</p>	<p>principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
	18	ANIA	<p>Vedere commento art. 27 (Struttura delle funzioni fondamentali)</p>	<p>Si rinvia alle risoluzioni di interesse della Tabella A.</p>
Art. 43 (Costituzione del comitato remunerazioni)	19	Cargeas Assicurazioni S.p.A.	<p>Si ritiene che la costituzione di un Comitato Remunerazioni con le caratteristiche descritte all'Art. in analisi possa essere esclusivo appannaggio di imprese di Grandi Dimensioni.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Si fa presente che nelle previsioni del Regolamento la costituzione del comitato remunerazioni per le imprese di assicurazione, in linea con il <i>framework</i> di riferimento europeo e nazionale (atti delegati di diretta applicabilità, GL EIOPA e normativa trasversale rilevante, quale ad esempio il codice di autodisciplina) è legata alla ricorrenza di elementi di complessità che connotano il relativo profilo di rischiosità dell'impresa chiamata ad assolvere a tale onere di costituzione. Si rinvia a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
	20	ANIA	<p>Si propone di prevedere che le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità appartenenti ad un gruppo, che applicano una struttura di politiche di remunerazione comune, possano non costituire il comitato remunerazioni</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si rinvia a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>

			nel caso in cui presso l'USCI sia costituito un comitato remunerazioni nella cui mission sia prevista anche un'attività di verifica a livello di gruppo.	
Art. 46 (Bilanciamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione)	21	ANDIA	<p>ANDIA, in applicazione del principio di proporzionalità e limitatamente al personale rilevante ed alle funzioni fondamentali, ritiene di fissare un floor agli importi in scope del regolamento sopra il quale far decorrere gli obblighi vesting period o di riconoscimento in strumenti finanziari.</p> <p>Si ritiene di fissare tale limite al 60% delle tabelle previste dal CCNL dei dirigenti (dirigenti secondo livello); la proposta per la proporzionalità risulterebbe così modificata</p> <p>2) la componente variabile per la quota eccedente al 60% delle tabelle minime previste dal CCNL dei dirigenti assicurativi, sia costituita, per una quota pari ad almeno il 50%, da:</p> <p>Con l'attuale CCNL tale limite ammonta a EURO 45'000. La proposta permette di semplificare da un punto di vista operativo il riconoscimento dei bonus ai dirigenti dell'impresa con bonus complessivamente contenuti nonché di avere comunque a disposizione un importo minimo congruo considerati anche i carichi fiscali. L'assenza di un minimo ed il riconoscimento di bonus differiti potrebbe comportare l'inefficacia dell'incentivo se maturato in tempi lunghi e per</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che l'individuazione di soglie di significatività della remunerazione - attraverso l'individuazione di un <i>floor</i> agli importi in <i>scope</i> - cui legare la decorrenza di obblighi di <i>vesting</i> o il riconoscimento di strumenti finanziari, mediante un riferimento puntuale alle indicazioni contenute nell'ambito del CCNL, non sia rispondente alla finalità della norma, nè in linea con il <i>framework</i> di riferimento in materia. Attese di maggior dettaglio sulla politica di conservazione/mantenimento delle azioni o strumenti finanziari e l'individuazione di specifiche soglie percentuali sono formulate solo per le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità, in tal modo declinando il principio di proporzionalità.</p> <p>Sul punto si rinvia a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>

			importi che a seguito del differimento, potrebbero limitarsi a qualche migliaia di euro.	
22	ANIA	<p>Si propone che per le Mutue (no azioni) o per le aziende/gruppi di piccole dimensioni o comunque non quotate, la componente variabile possa essere erogata in proporzione crescente e coerente al piano di creazione di valore in vigore.</p> <p>A titolo esemplificativo si propone la possibilità di un sistema retributivo erogato in modo frazionato rolling quindi ogni anno la previsione di erogazione di una quota sul pregresso e di una quota del corrente. Tale sistema consentirebbe un meccanismo di retention del personale e di riduzione di azioni speculative.</p> <p>Si chiede cortesemente di chiarire il raccordo tra quanto disposto al punto 2 b)2 con quanto disposto nel riquadro di cui all'art. 48 al punto 1.</p> <p>Si propone, quindi, la seguente riformulazione del testo nel box dell'articolo:</p> <p>“In applicazione del principio di proporzionalità, l'IVASS si attende che le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità (secondo quanto previsto nel par. 3 della relazione di presentazione) siano in linea con quanto di seguito rappresentato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'ammontare della componente variabile sia congruo rispetto a quella fissa; 2) qualora la componente variabile complessiva, di breve e di lungo termine, sia di importo significativo, dev'essere costituita per una quota pari ad almeno il 40% da uno o più dei seguenti 	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La declinazione del principio di proporzionalità in materia di remunerazioni è stato previsto dall'IVASS in modo da assicurare attese di maggiore stringenza per le imprese connotate da profili di maggiori dimensioni e/o rischio, in linea con il <i>framework</i> europeo e internazionale di riferimento e tenendo in considerazione le esigenze di un maggiore allineamento, per specifici profili, con i principi internazionali dettati per il settore finanziario (FSB), nonché quanto previsto per il comparto bancario.</p> <p>L'articolazione dei presidi di maggiore stringenza non si applica alle imprese di minori dimensioni e/o complessità che si atterranno alle indicazioni contenute negli AD ed alle relative previsioni regolamentari in materia.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza le attese sono state riformulate, prevedendo i) l'applicazione del principio di adeguato bilanciamento tra componente fissa e variabile, come previsto dall'articolo 275 AD e 46 del Regolamento; ii) la struttura della componente variabile per almeno il 50% in azioni o strumenti finanziari, se non quotate, in strumenti che riflettono il valore</p>	

		<p>elementi:</p> <p>a) azioni o strumenti ad essi collegati (o, se del caso, altri strumenti non monetari), a condizione che tali strumenti rappresentino incentivi in linea con la creazione di valore a lungo termine; in tal caso i premi in azioni o strumenti ad essi collegati dovrebbero essere soggetti ad un'adeguata politica di conservazione (come tali soggetti ad un divieto di vendita per un periodo adeguato o ad un periodo di mantenimento o retention period, individuato nella politica di remunerazione definita dall'impresa);</p> <p>b) contanti, purché l'erogazione sia graduale (vesting period), e in caso di andamento negativo dell'impresa nell'anno di riferimento, le parti non ancora maturate non siano erogate o, se erogate, siano restituite, in ragione dei risultati negativi realizzati dall'impresa.”</p> <p>La modifica è suggerita per i seguenti motivi:</p> <p>(i) permettere il pagamento immediato di remunerazioni variabili che non abbiano un peso rilevante rispetto alla remunerazione complessiva</p> <p>(ii) utilizzare maggiormente lo strumento delle azioni o strumenti ad essi collegati (differiti) che garantiscono una maggiore creazione di valore nel lungo termine, ed un livello più elevato di engagement del personale</p> <p>(iii) agevolare le imprese locali nell'adozione e implementazione delle politiche di remunerazione in coerenza con i principi</p>	<p>patrimoniale e reddituale prospettico della società; iii) (sul punto insistono le previsioni di cui agli articoli 275 AD e 48 del regolamento) il differimento di una quota significativa della componente variabile, individuata nel 40% per almeno 3-5 anni e, se l'ammontare della remunerazione variabile è particolarmente significativa rispetto all'importo complessivo della remunerazione, non meno del 60% per almeno 5 anni.</p> <p>Per il dettaglio delle attese in materia di remunerazioni e, in particolare, per le indicazioni dettate per le imprese con governance “rafforzata” si veda la Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p> <p>Si rimanda altresì al commento n. 21.</p>
--	--	---	--

		eventualmente definiti dalle Capogruppo	
23	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	<p>1. Si richiedono chiarimenti in merito alla locuzione “strumenti non monetari”, in particolare se in tale fattispecie siano o non siano da ricomprendere gli strumenti comunemente denominati “Phantom Share” e “Phantom Stock”.</p> <p>2. Si richiedono inoltre chiarimenti in merito alla possibilità di adottare una forma di <i>retention</i> limitata al quantitativo di strumenti finanziari la cui eventuale alienazione non pregiudica il compendio patrimoniale del soggetto percipiente.</p> <p>Il divieto totale di alienare gli strumenti finanziari attribuiti, ancorché per un periodo di tempo limitato, non esonera infatti il percipiente dall’obbligo di corrispondere immediatamente all’Erario i tributi rivenienti dal controvalore di attribuzione di detti strumenti finanziari (IRPEF in primo luogo). Il divieto di alienazione porrebbe quindi il percipiente nella condizione di dover finanziare detti oneri unicamente facendo ricorso ad altre risorse economiche del proprio compendio patrimoniale, che ne subirebbe quindi un ingiusto pregiudizio; pregiudizio che, viceversa, non si verificherebbe potendo finanziare gli oneri suddetti mediante alienazione parziale degli strumenti attribuiti, almeno fino a concorrenza del debito erariale stesso.</p> <p>Si richiede, pertanto, di poter prevedere che il</p>	<p>Con riguardo ai punti 1 e 2 si forniscono i seguenti chiarimenti.</p> <p>Con l’espressione “azioni o strumenti ad esse collegati” si fa riferimento a tutte le forme di incentivazione non monetarie che prevedono l’assegnazione di strumenti finanziari ai fini di incentivazione. Al riguardo, si fa presente che, in linea con i principi internazionali dettati per il settore finanziario dal FSB e con quanto previsto per il comparto bancario, sono applicabili alla componente variabile attese di maggiore stringenza per le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità che riguardano:</p> <p>a) il meccanismo del differimento, previsto dall’articolo 275 AD, per una parte significativa della variabile, identificata in soglie specifiche;</p> <p>b) il meccanismo di <i>retention/vesting</i> (conservazione/mantenimento) per la parte della variabile corrisposta in azioni o strumenti finanziari.</p> <p>In particolare, sono state elaborate attese di maggiore articolazione dei presidi relativamente ai seguenti punti:</p> <p>- a) soglie dal 40% (per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 anni) elevabili, al ricorrere di specifiche circostanze, al 60% (per periodi non inferiori a 5 anni);</p>

		<p>divieto di alienazione sia applicabile parzialmente, entro un limite massimo prefissato (i.e. il 50% degli strumenti finanziari attribuiti).</p> <p>3. L'ipotesi di diluire l'erogazione della componente variabile corrisposta per contanti presenta le seguenti controindicazioni:</p> <p>a) al momento della verifica degli indicatori utili al pagamento dei Bonus, l'Impresa dispone già di tutti gli elementi sufficienti a valutarne sia l'adeguatezza sia la coerenza anche rispetto al comportamento manageriale del percipiente;</p> <p>b) in ogni caso, la possibilità di non rilasciare eventuali ulteriori <i>tranches</i> del Bonus maturato risulta già ricompresa nella sostanza all'interno della clausola di <i>Claw-Back</i>, che fornisce all'Impresa le leve sufficienti a intervenire in caso di fatti o comportamenti fraudolenti emersi ex-post;</p> <p>c) il pagamento dei Bonus è sempre soggetto alla verifica di indicatori già corretti per il rischio;</p> <p>d) l'eventuale diluizione della parte del Bonus corrisposta per contanti rende significativamente meno appetibile il pacchetto retributivo destinato ai Manager, rendendo di fatto i sistemi incentivanti quasi del tutto privi della ragione di stimolo per cui sono istituiti e agendo altresì negativamente in termini di capacità di <i>retention</i> dell'Impresa. Si ricorda, inoltre, che una parte</p>	<p>- b) una quota di almeno il 50% in azioni o strumenti finanziari (o se non quotata strumenti che riflettono il valore patrimoniale e reddituale prospettico della società) ad essa collegati soggetti ad adeguata conservazione.</p> <p>Proposta accolta (con riguardo al punto 3). L'attesa riguardante l'erogazione graduale del contante è stata espunta dal testo delle attese IVASS in accoglimento delle osservazioni presentate. Per il dettaglio, si rinvia alle attese contenute nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
--	--	---	---

			<p>rilevante del Bonus complessivo – nella fattispecie quella costituita da strumenti finanziari – è già soggetta non solo a differimento triennale, ma che tale quota differita è a sua volta corrisposta con un’ulteriore diluizione triennale.</p> <p>Si propone, pertanto, di espungere l’inciso “purché l’erogazione sia graduale (<i>vesting period</i>)”.</p>	
Art. 48 (Pagamento della componente variabile)	24	ANDIA	<p>ANDIA, in applicazione del principio di proporzionalità e limitatamente al personale rilevante ed alle funzioni fondamentali, ritiene di fissare un floor agli importi in scope del regolamento sopra il quale far decorrere gli obblighi vesting period o di riconoscimento in strumenti finanziari.</p> <p>Si ritiene di fissare tale limite al 60% delle tabelle previste dal CCNL dei dirigenti (dirigenti secondo livello); la proposta per la proporzionalità risulterebbe così modificata</p> <p>2) la componente variabile per la quota eccedente al 60% delle tabelle minime previste dal CCNL dei dirigenti assicurativi, sia costituita, per una quota pari ad almeno il 50%, da:</p> <p>Con l’attuale CCNL tale limite ammonta a EURO 45'000. La proposta permette di semplificare da un punto di vista operativo il riconoscimento dei bonus ai dirigenti dell’impresa con bonus complessivamente contenuti nonché di avere comunque a disposizione un importo minimo</p>	Si rinvia all’osservazione n. 21.

		<p>congruo considerati anche i carichi fiscali. L'assenza di un minimo ed il riconoscimento di bonus differiti potrebbe comportare l'inefficacia dell'incentivo se maturato in tempi lunghi e per importi che a seguito del differimento, potrebbero limitarsi a qualche migliaia di euro.</p>	
25	ANIA	<p>Vedere commento art. 46 (Bilanciamento delle componenti fisse e variabili della remunerazione)</p> <p>Si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende per "importo particolarmente elevato" per il quale si prevede che "la percentuale da differire non sia inferiore al 60% e sia differita per non meno di 5 anni"</p> <p>Si chiede cortesemente di chiarire il punto 3 del box relativo all'art.48.</p> <p>Si propone, quindi, la seguente riformulazione</p>	<p>Si forniscono i seguenti chiarimenti.</p> <p>La previsione di declinazione di proporzionalità nel senso di maggiore articolazione del presidio per le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità è in linea con le indicazioni internazionali dettate per il settore finanziario dall'FSB.</p> <p>Con tale locuzione "importo particolarmente elevato" si intende far riferimento alle ipotesi in cui l'ammontare complessivo della remunerazione variabile rappresenta un importo di particolare rilievo, rispetto alla remunerazione complessiva riconosciuta.</p> <p>L'attesa è stata in ogni caso riformulata.</p> <p>Si rinvia in ogni caso per il dettaglio alle indicazioni dettate sul punto alla Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p> <p>Proposta non accolta con riguardo alla</p>

		<p>del testo nel box dell'articolo: "In applicazione del principio di proporzionalità, l'IVASS si attende che le imprese di maggiori dimensioni e/o complessità (secondo quanto previsto nel par.3 della relazione di presentazione) siano in linea con quanto di seguito rappresentato: 1) qualora la componente variabile complessiva, di breve e di lungo termine, sia di importo significativo, dev'essere soggetta, per una quota almeno pari al 40%, a sistemi di pagamento differito e il differimento sia definito per un periodo di tempo non inferiore a 3 anni; 2) qualora la componente variabile, di cui al punto (1), rappresenti un importo particolarmente elevato della remunerazione complessiva, la percentuale da differire non sia inferiore al 60% e sia differita per un periodo non inferiore a 3-5 anni; 3) una parte della componente variabile differita (di cui ai punti 1 e 2), sia soggetta a meccanismi pro rata di erogazione, con frequenza dei pagamenti e/o assegnazione azioni almeno annuale."</p> <p>La modifica è suggerita per i seguenti motivi: (i) rendere evidente i termini di durata dei differimenti (3 o 5 anni) (ii) per permettere la differenziazione la frequenza dei pagamenti rispetto ai diversi strumenti che compongono il variabile (azioni/cash)</p>	<p>riformulazione delle attese in materia di differimento. Il meccanismo del differimento, da previsione degli Atti delegati di diretta applicabilità, copre una parte significativa della remunerazione variabile, a prescindere dalla circostanza che l'importo della variabile sia, a sua volta, "di significativa entità"; una diversa interpretazione porterebbe ad una previsione interpretativa derogatoria e non in linea rispetto alla previsione degli Atti delegati e alle indicazioni internazionali dettate per il settore finanziario dal FSB sul punto. Si rinvia in ogni caso alle indicazioni contenute nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario. Si rimanda con riguardo ai profili attinenti al periodo di differimento al commento n. 26.</p>
--	--	---	---

			(iii) agevolare le imprese locali nell'adozione e implementazione delle politiche di remunerazione in coerenza con i principi eventualmente definiti dalle Capogruppo	
	26	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	<p>Il differimento a 5 anni non appare coerente con quanto indicato all'art. 48 comma 1, in cui è previsto che "la parte rilevante della componente variabile ... [sia] erogata solo al termine di un periodo di differimento minimo in conformità all'articolo 275, paragrafo 2, lettera c), degli Atti delegati", nel quale è indicato che "tale periodo di differimento non è inferiore a tre anni".</p> <p>Si propone, pertanto, di mantenere la previsione dei tre anni richiesta dall'articolo 275, paragrafo 2, lettera c)1, degli Atti delegati.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Gli Atti delegati contengono il riferimento "<i>deferral period shall not be less than three years ...</i>". L'indicazione, direttamente applicabile, ha carattere minimale, individuando la soglia minima temporale del differimento che, in ogni caso, deve essere rispettata. La previsione consente un'articolazione maggiore dell'indicazione in oggetto, prevedendo l'articolo medesimo "<i>and the period shall be correctly aligned with the nature of the business, its risks, and the activities of the employees in question</i>". Per le sole imprese di maggiore complessità, sono state sviluppate dall'Istituto attese di maggiore articolazione del presidio, in coerenza con le indicazioni internazionali dettate per il settore finanziario dall'FSB e tenendo conto delle previsioni vigenti per il comparto bancario per i profili di interesse.</p> <p>Si rinvia in ogni caso per il dettaglio alle indicazioni dettate sul punto dalla Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>

<p>Art. 63 (Esternalizzazione delle funzioni fondamentali)</p>	<p>27</p>	<p>AmCha</p>	<p>Con riferimento al quarto comma, punto iii), non si comprende la ragione per la quale le imprese di assicurazione di minori dimensioni e/o complessità, non appartenenti ad un gruppo non possano esternalizzare le funzioni di revisione interna. Regola per altro che non sembrerebbe essere presente nelle linee guida EIOPA.</p> <p>Tale restrizione non appare coerente, tenuto conto che nel caso di esternalizzazione l'impresa si doterà di un presidio che garantisca un adeguato livello di servizi e di controllo.</p> <p>In ogni caso, in coerenza con le linee guida EIOPA, la esternalizzazione di qualunque attività (ivi compresa quella di revisione interna) non comporta deresponsabilizzazione per l'impresa di assicurazione.</p> <p>Con riferimento al quarto comma, punto i), non si comprende la ragione per la quale le imprese di assicurazione di maggiori dimensioni e/o complessità non possano esternalizzare le funzioni fondamentali, con piena facoltà in capo alle imprese stesse. In particolare, l'esternalizzazione potrebbe contribuire ad una maggiore efficienza per la funzione attuariale in un contesto molto ampio, complesso ed articolato di adempimenti, ferma restando la responsabilità in capo all'impresa ed a una piena disponibilità ad una gestione interna, ad assoluta discrezione dell'impresa stessa.</p>	<p>Si rinvia ai commenti nn. 230 e ss della Tabella A e a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
--	------------------	---------------------	--	--

	28	D'Argenio Polizzi Associati Studio Legale	<p>Si ritiene che la considerazione di cui al punto iii) nel riquadro sottostante all'art. 63 comma 2 non sia necessariamente auspicabile in ragione della differenza di trattamento tra la funzione di revisione interna e le altre funzioni fondamentali. Nel caso in cui queste ultime siano esternalizzate infatti non si comprende come l'internalizzazione della funzione di revisione interna possa consentire a quest'ultima di migliorare i dovuti controlli di terzo livello sulle altre.</p>	<p>Si rinvia ai commenti 230 e ss della Tabella A e a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>
	29	ANIA	<p>La linea di demarcazione proposta nel documento di consultazione potrebbe portare a far rientrare nel gruppo delle imprese di grandi dimensioni anche imprese che potrebbero essere valutate come di medie dimensioni, si propone che sia permessa l'esternalizzazione di funzioni fondamentali, per tutte le imprese (non solo di piccole dimensioni) se, in ragione della portata e complessità dei rischi inerenti all'attività, l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno delle imprese non risponde a criteri di economicità, efficienza e affidabilità. Infine, si suggerisce di considerare anche l'"efficienza a livello di gruppo" quale criterio per consentire l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali, anche nell'ambito dei gruppi maggiormente complessi</p> <p>Si propone, inoltre, di poter considerare le società appartenenti ad un Gruppo alla stregua di "imprese di minori dimensioni e complessità", consentendo, pertanto, l'esternalizzazione delle</p>	<p>Si rinvia ai commenti 230 e ss della Tabella A ed a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario.</p>

		<p>funzioni fondamentali verso la controllante.</p> <p>Nel mercato si rilevano al momento importanti Gruppi la cui capogruppo non sempre è una compagnia di assicurazione (es. <i>bancassurance</i>). Si propone di estendere il perimetro dei soggetti a cui sia possibile esternalizzare le funzioni fondamentali, anche a società del medesimo gruppo che siano vigilate non solo da IVASS (i.e. capogruppo assicurative) ma anche da altre autorità di vigilanza del mondo finanziario (i.e. Banca d'Italia).</p> <p>Si propone di allineare la normativa assicurativa a quella bancaria (si veda al riguardo Circolare Banca d'Italia n. 285/2013; Tit. IV, Capitolo 3, Sezione V, §3.1 "L'esternalizzazione nell'ambito del gruppo delle funzioni aziendali di controllo") prevedendo sempre l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo o le altre componenti del gruppo, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa della banca, eventualmente nel rispetto di specifici criteri. Gli intermediari a cui si esternalizzano le funzioni fondamentali dovrebbero includere anche società del medesimo gruppo che siano vigilate anche da altre autorità di vigilanza (i.e. Banca d'Italia).</p> <p>In caso di esternalizzazione delle funzioni fondamentali alla USCI, si propone di prevedere la nomina quale titolare delle funzioni</p>	
--	--	---	--

			<p>fondamentali esternalizzate presso la USCI (fatta eccezione per quella di revisione interna) un unico membro dell'organo amministrativo o in subordine un membro dell'organo amministrativo per ciascuna funzione esternalizzata.</p>	
	29-bis	Ordine degli attuari	<p>Preliminarmente si richiama l'osservazione riportata nel documento di cui alla Tabella A con riferimento al tema della necessità che non ci siano limitazioni, oltre quelle stabilite dalla normativa primaria, all'esternalizzazione, in tutti i casi (quindi comprese le casistiche di imprese e/o gruppi considerati di maggiori dimensioni e/o complessità).</p> <p>L'esternalizzazione all'interno del gruppo, consente di mantenere un'uniformità di approccio, che è condizione essenziale per una governance efficace in strutture di gruppo articolate.</p> <p>In relazione alla funzione attuariale, come già citato in precedenza, riteniamo che in alcuni casi possa essere presa in considerazione anche l'esternalizzazione del solo staff ("coloro che svolgono la funzione"), dedicato alle attività propedeutiche di carattere più operativo rispetto a quelle di responsabilità e di riporto all'organo di amministrazione in capo al titolare della funzione interno all'Impresa.</p> <p>L'esternalizzazione di tali attività di carattere più operativo, anche all'esterno, pur mantenendo una guida interna (in particolare per le Funzioni Attuariali di Gruppo), potrebbe risultare in alcuni</p>	<p>Si rinvia al testo regolamentare, alle indicazioni contenute nella lettera al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità e agli ulteriori chiarimenti sui profili in argomento di cui alla Tabella A.</p> <p>Cfr. anche commenti 27, 28 e 29.</p>

			casi una soluzione efficace, laddove all'interno del gruppo non siano presenti competenze adeguate/risorse sufficienti, in relazione alle specificità della single entity che esternalizza, il più delle volte per motivi di costo/beneficio.	
Art. 72 (Costituzione a livello di gruppo di comitati consiliari)	30	ANIA	Si chiede cortesemente di confermare la possibilità che ai comitati consiliari dell'USCI possano essere attribuite anche le competenze previste dall'art. 72 per i comitati di gruppo.	In coerenza con quanto precisato al punto 3 del commento 7, si conferma che qualora l'USCI sia un'impresa assicurativa, il comitato istituito presso di essa potrà svolgere anche le funzioni ad esso assegnate a livello individuale.
	30-bis	Ordine degli attuari	Non si evidenziano particolari criticità nelle attese dell'Istituto sulla costituzione di comitati specifici, interni ai consigli di amministrazione, nel caso di gruppi che possano essere considerati di maggiori dimensioni e/o complessità, data anche la crescente quantità di informazioni che l'organismo amministrativo è chiamato ad analizzare, per presa visione o per formale approvazione. Appare quindi opportuno che siano istituiti a livello di CdA specifici Comitati Consiliari con competenze adeguate su argomenti specifici, anche per analizzare e sintetizzare quanto riportato dalle funzioni fondamentali e sottoporlo, nelle modalità e con il dettaglio più opportuno, al CdA nella sua interezza.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.
Art. 88 (Funzioni fondamentali di gruppo)	31	ANIA	Si richiede cortesemente di confermare che le funzioni fondamentali di gruppo possano coincidere con le funzioni fondamentali della USCI assicurativa, soprattutto nei casi in cui la	Si conferma l'interpretazione proposta e si rinvia a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di

			USCI rappresenti la società di maggior rilievo, in termini di rischiosità, rispetto al gruppo.	governo societario.
Ulteriori osservazioni sulla declinazione del principio di proporzionalità negli adempimenti previsti dallo schema di Regolamento in consultazione	32	Cargeas Assicurazioni S.p.A.	<p>Si ritiene opportuno evidenziare come, specialmente per le Imprese di Medie Dimensioni o che presentano particolari assetti proprietari, la possibilità di declinare sulla scorta delle proprie peculiarità il criterio di proporzionalità si manifesti per alcuni ambiti, mentre debba essere esclusa per altri.</p> <p>In questa direzione sarebbe opportuno meglio definire nel Regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quali sono gli elementi imprescindibili da prevedere ed esplicitare nell'Autodeterminazione dell'applicabilità del principio; - la possibilità dell'applicazione parziale del principio di proporzionalità; - le modalità di verifica periodica circa la sussistenza di tali elementi; - le tempistiche entro le quali vi sia l'accoglimento o il respingimento, da parte di IVASS, della volontà manifestata di ricorrere a tale principi. 	Si rinvia a quanto precisato nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario per i profili di interesse.

	33	ANIA	<p>Si propongono ulteriori soluzioni di proporzionalità nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numerosità delle policy di gestione dei rischi: ad esempio accorpamento in un unico documento delle policy di gestione dei rischi connessi agli investimenti non significativi / meno significativi. — numerosità delle policy delle funzioni fondamentali: ad esempio accorpamento in un unico documento delle politiche relative alle funzioni di risk management, compliance e di revisione interna. — impostazione politiche a livello di Gruppo: ad esempio, definizione delle Policy di Gruppo da parte della Capogruppo e successiva adozione delle stesse dai Consigli di Amministrazione delle singole controllate — periodicità aggiornamento delle policy di governo societario: ad esempio, aggiornamento ogni 3 anni, della politica di 	<p>L'accorpamento di singole <i>policy</i> in un unico documento cartaceo non è escluso dal Regolamento.</p> <p>Proposta non accolta. L'art. 71, comma 1, lett. a) richiede che le politiche di gruppo siano definite dall'organo amministrativo della USCI "assicurando l'opportuno coinvolgimento dell'organo amministrativo delle società del gruppo". Ciò al fine di tener conto di quanto previsto dalla disposizione primaria nazionale di cui all'articolo 215-<i>bis</i>, comma 2, del Codice che prevede che resti ferma la responsabilità dell'organo amministrativo delle imprese del gruppo, ai fini del rispetto delle previsioni individuali in materia di <i>governance</i>.</p> <p>Proposta non accolta. La revisione almeno annuale delle politiche è prevista dall'articolo 30, comma 6 del</p>
--	----	------	---	---

		<p>valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e della politica delle segnalazioni per IVASS.</p> <p>Con specifico riferimento all'articolo 20 – “Politica di riassicurazione”, si suggerisce di prevedere la possibilità di predisporre due politiche distinte rispettivamente in materia di (i) riassicurazione, e (ii) altre tecniche di mitigazione del rischio – almeno per i gruppi di maggiori dimensioni e/o complessità in applicazione del principio di proporzionalità –, in linea con i diversi obiettivi del sistema di controllo interno (art. 10) e del sistema di gestione dei rischi (art.17).</p> <p>Con specifico riferimento alla politica di gestione del capitale (Allegato 1), si suggerisce di semplificare la struttura della politica al fine di non appesantire con numerose procedure la struttura organizzativa delle singole imprese, anche in considerazione della loro specifica complessità. Si chiede di prevedere per le procedure citate un'adozione discrezionale e graduata sulla base del principio di proporzionalità.</p> <p>Le soluzioni sopra riportate sono da</p>	<p>Codice. Per quanto riguarda la politica di cui all'art. 5, comma 2, lett. n) del Regolamento la proposta sarebbe non coerente con l'ulteriore previsione della valutazione almeno annuale della sussistenza dei requisiti con il <i>framework</i> di riferimento che richiede una valutazione nel continuo della sussistenza dei requisiti.</p> <p>Si veda la risoluzione adottata in relazione alle osservazioni inerenti l'art. 20 del Regolamento, in particolare commenti n. 117 - 126.</p> <p>Proposta non accolta. L'allegato contiene il contenuto minimale della politica di gestione del capitale, i cui aspetti potranno essere oggetto di maggiore articolazione o dettaglio dall'impresa proporzionalmente al proprio profilo di rischio.</p>
--	--	---	---

			<p>intendersi come soluzioni di piena applicazione del principio di proporzionalità. Le stesse potrebbero, tuttavia, essere applicate in modalità graduata alle imprese prevedendo requisiti più stringenti. I requisiti più stringenti rispetto alla soluzione di piena applicazione del principio sono identificati dalle imprese stesse che documentano e motivano le scelte effettuate.</p> <p>La possibilità di applicazione graduata si determina sulla base dei criteri esposti nella Tabella C di risposta alla presente consultazione.</p> <p>Pertanto, in merito alle soluzioni sopra rappresentate si prevedono le seguenti possibilità di applicazione per le imprese: piena applicazione della soluzione – applicazione parziale della soluzione – nessuna applicazione.</p>	<p>Per i profili relativi alla declinazione del principio di proporzionalità si rinvia alle indicazioni contenute nella Lettera al mercato IVASS.</p>
--	--	--	---	---

	34	AICOM	<p>Il criterio di proporzionalità potrà essere declinato sotto il profilo della complessità dimensionale, con riferimento al fatturato, al numero di dipendenti, numero di canali di vendita e articolazione della rete di vendita; nonché sotto il profilo della complessità operativa, legata alle tipologie di servizi - prodotti resi alla clientela.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si rinvia a quanto precisato in tema di parametri nella Lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di governo societario. Si ritiene che “il profilo della complessità operativa, legata alle tipologie di servizi - prodotti resi alla clientela” sia colto in detta lettera con riferimento alla commercializzazione di prodotti più o meno complessi nonché al tipo di rischi assunti.</p>
--	----	-------	---	--